



CIRCOLARE N. 15/2016

Reggio nell'Emilia, lì 7 novembre 2016

Ai Signori ed alle Società in indirizzo**OGGETTO:** Adempimenti IRES e IRAP del 30 novembre 2016.

Come noto:

- entro il prossimo 30.11.2016 va effettuato il versamento della seconda ovvero dell'unica rata dell'acconto delle imposte dovute sul reddito/ valore della produzione conseguito nel 2016;
- l'acconto può essere determinato con il metodo "storico" oppure con il metodo "previsionale", tenendo presente che, ai sensi del DL n. 63/2002, "i versamenti di acconto ... sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103".

Le modalità di calcolo degli acconti sono due:

- **Storico:** l'acconto 2016 è determinato in base all'importo evidenziato:
 - al rigo "Differenza" o "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" presente nel quadro RN del mod. UNICO 2016;
 - al rigo "Totale imposta" presente nel quadro IR del mod. IRAP 2016. Va considerato anche l'eventuale saldo a credito risultante dal mod. UNICO/IRAP.
- **Previsionale:** qualora si presuma di conseguire un reddito e quindi un'imposta 2016 inferiore rispetto al 2015, è consentito effettuare un versamento in misura inferiore (rispetto a quanto risulterebbe dovuto con il metodo storico) ovvero non effettuare alcun versamento. Se la previsione in base alla quale è stato versato l'acconto risultasse errata (versamento inferiore a quanto dovuto in base al reddito effettivamente conseguito nel 2016) è applicabile la sanzione per insufficiente versamento.

La scelta dell'uno o dell'altro metodo riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l'IRAP e il metodo previsionale per l'IRES.

ACCONTO IRES

L'acconto IRES 2016 dovuto dalle società di capitali, enti commerciali e non commerciali è pari al 100% dell'importo "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" esposto a rigo RN17 del mod. UNICO 2016 SC ovvero a rigo RN28 del mod. UNICO 2016 ENC.

In particolare, il versamento non va effettuato, va effettuato in un'unica soluzione ovvero in 2 rate come di seguito schematizzato.

**Avvocati e
Dottori Commercialisti
Associati**

Carlo Baldi
Francesca Baldi **
Fabrizio Bagni
Bruno Bartoli
Matteo Bedogna
Simone Caprari
Fausto Carboni
Sergio Carboni
Luca Carra
Claudia Catellani
Gianluca Chiusa
Saimon Conconi
Andrea Davoli
Guido Garettini **
Andrea Magnanini
Guido Prati
Luca Rinaldi
Luigi Spadaccini
Sabrina Tamburini *
Elena Viappiani

Collaboratori

Giovanni Bevivino
Cristina Corradini
Sara Mandelli *
Elisa Martinelli
Giulia Pergreffi
Nadia Pinelli *
Niccolò Reggi
Alessia Travaglini

* Avvocati

**Avvocati patrocinanti
in Cassazione

REGGIO EMILIA

Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia, Italy
P.IVA - C.F. 00734370356
baldiandpartners.it

LEGAL

legal@baldiandpartners.it
PEC legalebaldi@registerpec.it
Tel +39.0522.232322
Fax +39.0522.922837

TAX

tax@baldiandpartners.it
PEC baldipartnerspec@legalmail.it
Tel +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432

MILANO

Via S. Damiano, 9
20122 - Milano, Italy
Tel +39.02.58318214
Fax +39.02.58310893





Rigo RN17/ RN28	Acconto IRES 2016
Non superiore a € 20,66	Non dovuto
Superiore a € 20,66 ma non a € 257,52	Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2016 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (ovvero entro l'11° mese dell'esercizio).
Superiore a € 257,52	Versamento in 2 rate pari al: <ul style="list-style-type: none">• 40% di rigo RN17/28 entro lo scorso 16.6/6.7.2016 ovvero 18.7/22.8.2016 con la maggiorazione dello 0,40% se l'esercizio è coincidente con l'anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo 2015);• 60% di rigo RN17/28 entro il 30.11.2016 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (altrimenti entro l'11° mese dell'esercizio).

Si rammenta inoltre che, come di consueto, per la determinazione dell'acconto IRES 2016 l'imposta netta di riferimento va maggiorata del 70% delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, scomutate nel 2015, per effetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 239/96.

Maxi ammortamenti beni strumentali nuovi

Per il calcolo dell'acconto IRES 2016 è necessario rideterminare il reddito 2015 senza considerare la maggiorazione del 40% dell'ammortamento/canoni di leasing di cui all'art. 1, commi da 91 a 94 e 97, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), come previsto dal comma 94 e ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 26.5.2016, n. 23/E.

Acconto maggiorazione IRES società di comodo

Le società di comodo tenute dal 2015 all'applicazione della maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES devono versare l'acconto 2016 di tale maggiorazione, entro gli stessi termini previsti per l'IRES, utilizzando gli specifici codici tributo.

Acconto IRES srl trasparenti

Le Srl che hanno optato per il regime di trasparenza ex art. 116, TUIR, determinano l'acconto IRES dovuto con modalità differenziate a seconda che si tratti del primo anno di efficacia dell'opzione ovvero delle annualità successive.

ACCONTO IRAP

L'acconto IRAP 2015 è determinato e versato applicando le medesime regole previste per l'acconto IRPEF/IRES. Lo stesso quindi è stabilito nella misura del



100% e non è dovuto se l'importo evidenziato a rigo IR21 "Totale imposta" del mod. IRAP 2016 è:

- non superiore a € 51,65 per le persone fisiche;
- non superiore a € 20,66 per gli altri soggetti (IRES).

Acconto IRAP nelle regioni in disavanzo sanitario

Nelle Regioni che non hanno ancora raggiunto la copertura del disavanzo del settore sanitario, continuano a trovare applicazione le maggiorazioni dell'aliquota ordinaria ovvero delle aliquote ridotte/maggiorate dalle disposizioni regionali.

"REGOLARIZZAZIONE" ACCONTI E MOD. UNICO INTEGRATIVO

Qualora il contribuente presenti una dichiarazione integrativa dalla quale scaturisce una maggior imposta dovuta, quest'ultima si riflette sull'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo.

Nella recente Circolare 12.10.2016, n. 42/E l'Agenzia delle Entrate, "superando" i chiarimenti forniti nella Circolare 18.6.2008, n. 47/E, ha specificato che se la dichiarazione integrativa è presentata:

- entro il termine di versamento del secondo acconto, l'insufficiente versamento del primo acconto non è sanzionato se il maggior importo dovuto sia versato con il secondo acconto;
- successivamente al termine di versamento del secondo acconto, non è sanzionato l'insufficiente versamento del primo e del secondo acconto.

Di conseguenza, la sanzione per omesso/insufficiente versamento non opera nel caso in cui l'importo versato a titolo di acconto sia commisurato a quanto scaturente dalla dichiarazione "vigente" al momento del versamento.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Gli acconti in esame vanno versati tramite il mod. F24 utilizzando i seguenti codici tributo.

Importo da versare	Codice tributo
Acconto IRES (2° o unica rata)	2002
Acconto maggiorazione IRES (10,5%) società di comodo (2° o unica rata)	2019
Acconto IRAP (2° o unica rata)	3813

Si rammenta che quanto dovuto a titolo di seconda/unica rata dell'acconto va versato in un'unica soluzione in quanto la stessa non può essere rateizzata.

COMPENSAZIONE

È possibile ricorrere alle consuete modalità di compensazione:

"Verticale": si utilizzano imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (ad esempio, saldo IRES 2015 a credito con la seconda rata dell'acconto IRES 2016), senza la necessità di utilizzare il mod. F24.



“Orizzontale”: si utilizzano imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori (ad esempio, saldo IRES 2015 a credito con il saldo IRAP 2015 a debito).

Si rammenta che:

- è fissato a € 5.000 l'ammontare annuo del credito IVA compensabile superato il quale va preventivamente presentato il mod. IVA ed è necessario l'utilizzo degli strumenti telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRES ed IRAP per importi superiori a € 15.000 annui richiede l'apposizione del visto di conformità alla relativa dichiarazione;
- è vietato l'utilizzo dei crediti in compensazione nel mod. F24, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate di importo superiore a € 1.500.

L'importo massimo compensabile dei crediti d'imposta (compensabili) è fissato a € 700.000 per ciascun anno (senza considerare la compensazione verticale) e tale limite vale anche per la compensazione dei crediti IVA infrannuali (Comunicato Agenzia Entrate 20.7.2004). L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell'anno successivo.

Tale limite è elevato a € 1.000.000 per le imprese subappaltatrici con volume d'affari dell'anno precedente costituito per almeno l'80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare il *reverse charge*.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il mancato o insufficiente versamento degli importi in esame, può essere sanato con il ravvedimento operoso, modificato dalla Finanziaria 2015 e dal D.Lgs. n. 158/2015, come di seguito riepilogato.

Limite temporale	Riduzione	Sanzione ridotta
Entro 14 giorni	1/10 dell'1% per giorno	Da 0,1% a 1,4%
Dal 15° al 30° giorno	1/10 del 15%	1,5%
Dal 31° al 90° giorno	1/9 del 15%	1,67%
Entro la dichiarazione dell'anno in cui è commessa la violazione	1/8 del 30%	3,75%
Entro la dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione	1/7 del 30%	4,29%
Entro il termine di accertamento	1/6 del 30%	5%



Oltre all'imposta dovuta e alla sanzione ridotta, vanno corrisposti gli interessi di mora, calcolati a giorni, nella misura annua dello 0,2%.

In allegato indichiamo gli importi degli acconti calcolati con il metodo "storico", in base alla dichiarazione presentata lo scorso mese di settembre.

Nell'invitarvi a contattare il vostro Professionista di riferimento nel caso necessitaste di precisazioni, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Reggio Emilia, li 7 novembre 2016



BALDI&PARTNERS
AVVOCATI E COMMERCIALISTI